



Lo schema di decreto legislativo (atto n. 327), attuativo della legge delega n. 124/2015 e contenente norme per il riordino del sistema camerale, come approvato dal Consiglio dei Ministri del 25 agosto scorso non è ancora in grado di fornire garanzie sufficienti sia sotto il profilo della tenuta occupazionale, sia della tenuta dei servizi alle imprese e sul territorio, così come invece contemplati nell'ambito dei principi di cui all'art. 10 della legge delega.

Dopo attenta lettura del testo, oggi all'esame delle Camere per i relativi pareri, diversi sono gli aspetti che ci preoccupano e per i quali chiediamo emendamenti al testo.

In particolare:

Art. 1, comma 1, lett. f), n. 1) - relazione

Il ruolo ritenuto non più essenziale delle **Unioni Regionali** merita da parte del legislatore un ripensamento, per assicurare al sistema camerale un coordinamento ed un'azione armonizzata nelle regioni in cui vi siano più enti camerali. E' necessario, altresì, che sia prevista l'applicazione al personale delle Unioni di un CCNL nell'ambito del d.lgs. n. 165/2001. Inoltre è possibile prevedere l'istituzione di Unioni Interregionali per quelle regioni che non hanno almeno due camere.

Art. 1, comma 1, lett. f) - testo

Sostituire l'intero comma con:

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “Le camere di commercio, nelle circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno due camere di commercio, sono associate in unioni regionali, costituite ai sensi del codice civile, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. In caso di regioni che hanno una sola camera di commercio sono istituite Unioni interregionali costituite da almeno due regioni limitrofe. Le unioni regionali e interregionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale”».

Art. 1 comma 1, lett. f), n. 2)

Sopprimere il comma 1-bis.

*_*_*

Art. 1 comma 1, lett. f), n. 2) testo 2

“1-bis. La costituzione ed il mantenimento di Unioni regionali o Interregionali in ogni caso è consentita sulla base di una relazione programmatica, da trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, che dimostri l'economicità della struttura e gli effetti di risparmio rispetto alle altre possibili soluzioni di svolgimento delle relative attività”

*_*_*

Art. 1 comma 1, lett. f), n. 2)

Sopprimere il comma 1-ter

*_*_*

Art. 3 comma 1 - relazione

Nell'ambito del ruolo che Unioncamere riveste per la definizione della nuova geografia delle CCIAA, ai fini di salvaguardare il personale interessato (vedi anche commi 2 e 3) è indispensabile il confronto preventivo con le OO.SS. maggiormente rappresentative

Art. 3 comma 1 - testo

dopo le parole *“del presente decreto,”* aggiungere *“previo confronto con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”*

*_*_*

Art. 3 comma 2 lettera a) – relazione

Nell'ambito della riduzione del numero delle camere di commercio deve essere comunque salvaguardata la prossimità dei servizi erogati dall'Ente sul territorio della circoscrizione attraverso la previsione nel piano di razionalizzazione di una adeguata presenza di sedi secondarie e/o distaccate.

Art. 3 comma 2 lettera a) - testo

Al primo capoverso, dopo la parola *“sedi distaccate”* e prima di *“e, in ogni caso con limitazione”* aggiungere *“che dovranno in ogni caso garantire la necessaria prossimità dell'Ente e dei suoi servizi sui territori della circoscrizione”*.

*_*_*

Art. 3 comma 6 - relazione

Le *garanzie per la salvaguardia occupazionale* sono insufficienti. In particolare, in caso di eventuale personale in soprannumero, il richiamo all'utilizzo delle facoltà assunzionali degli altri enti pubblici per gli anni 2017-2018 fino ad un massimo del 10%. Riteniamo indispensabile stabilire che tali facoltà siano da estendere anche al 2019 e che debbano essere utilizzabili sino al completo assorbimento del personale soprannumerario. Occorre garantire al personale eventualmente in soprannumero che ne abbia i requisiti, anche delle Unioni regionali, la possibilità di poter beneficiare del collocamento a riposo con i requisiti ante Legge Fornero (pre-Fornero).

Art. 3 comma 6 - testo

Al secondo periodo sostituire *“sul dieci per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017 e 2018”* con *“sulle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per gli anni 2017, 2018 e 2019”*.

Inoltre aggiungere alla fine:

“Il personale soprannumerario delle CCLIAA e delle Unioni Regionali che risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2019, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, si applica il collocamento a riposo con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione, prima del processo di ricollocamento”

*_*_*

Art. 3 comma 7 - relazione

Le *garanzie per la salvaguardia occupazionale* sono insufficienti. In particolare, in caso di eventuale personale in soprannumero, riteniamo che le facoltà assunzionali debbano essere utilizzabili sino al completo assorbimento del personale soprannumerario con ampliamento a tutti gli enti della pubblica amministrazione.

Art. 3 comma 7 – testo

Il primo capoverso del comma 7 è sostituito dal presente:

“Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'elenco di cui al comma 6, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica effettua, presso tutti gli enti della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei settori sicurezza, difesa, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del settore scuola, AFAM ed enti di ricerca e del Servizio Sanitario Nazionale appartenente ai profili professionali sanitari una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 6”

*_*_*

Art. 4 comma 1 - relazione

Considerato anche l'ampliamento delle funzioni assegnate alle camere di commercio nell'ambito del novellato art. 2 della L. 580/1993 che avevamo chiesto e che condividiamo, le *fonti di finanziamento del sistema camerale*, rimaste ferme ai tagli stabiliti dal DL 90/2014 che nel 2017 porteranno il diritto annuale a carico delle imprese al 50% di quello incassato nel 2014, sono inadeguate e non consentiranno alle camere di commercio di poter effettivamente finanziare queste funzioni ed erogare i relativi servizi al territorio. Inoltre è prevista la rideterminazione del diritto annuale a partire dal 1 gennaio 2018 tenendo conto della sostenibilità finanziaria della riforma.

Art. 4 comma 1 – testo

Il comma è così sostituito:

“Al fine di garantire la sostenibilità finanziaria del Sistema camerale anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero e il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto dell'esigenza di riduzione degli oneri per diritto annuale di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione annuale del fabbisogno di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal presente decreto, valutate in termini medi ponderati, devono comunque garantire la riduzione dei relativi importi del 40% a decorrere dal 2016 rispetto a quelli vigenti nel 2014. Entro il 31 dicembre 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite Unioncamere e le Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, verifica la sostenibilità del sistema ai fini della determinazione del diritto annuale a partire dal 1° gennaio 2018”.

FP CGIL

CISL FP

UIL FPL